



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento dell'11 aprile 2024 [10018429]

[doc. web n. 10018429]

Provvedimento dell'11 aprile 2024

Registro dei provvedimenti
n. 202 dell'11 aprile 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

VISTO il verbale della Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche il quale riferisce di un controllo effettuato, il 21 e il 22 febbraio 2023, presso l'abitazione del sig. XX, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da 8 telecamere, di cui una posizionata sulla parte sinistra dell'edificio idonea a riprendere anche la strada pubblica;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta e l'istruttoria preliminare.

Con nota del 10.12.2021, la Polizia locale del Comune di Bressana Bottarone trasmetteva a questa Autorità la segnalazione relativa alla non conforme installazione di un impianto di videosorveglianza da parte del sig. XX presso la propria abitazione, sita in XX, in quanto le telecamere sarebbero state idonee a riprendere anche la strada pubblica, come rappresentato da alcune immagini pubblicate su Facebook dal titolare dell'impianto raffiguranti la via pubblica (in particolare, XX).

Si trasmetteva in allegato alla segnalazione la relazione di servizio di un sopralluogo, effettuato dalla Polizia locale del Comune di XX, che evidenziava la presenza di due telecamere posizionate esternamente all'abitazione del sig. XX, di cui una brandeggiante.

A seguito di richiesta dell'Ufficio, la Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche inviava al Garante il verbale del controllo, effettuato il 21 e il 22 febbraio 2023, presso l'abitazione del sig. XX.

Sulla base dei riscontri effettuati è risultato che il sistema di videosorveglianza è stato installato a protezione dell'abitazione in relazione a furti subiti e denunciati alle forze di polizia adeguatamente documentati in atti.

L'impianto di videosorveglianza è risultato composto da 8 telecamere, di cui una posizionata sulla parte sinistra dell'edificio, brandeggiante, capace, come dichiarato anche dalla parte, di "riprendere immagini a 360°, con porzioni di campo non attinenti alla proprietà".

In particolare, si evidenziava nel verbale che "due telecamere riprendono spazi, o sono abilitate a farlo, non di pertinenza o eccessivi la proprietà del sig. XX", che ricomprendono un ampio tratto di una via pubblica nonché aree di pertinenza di terzi.

2. L'apertura del procedimento.

Sulla base degli elementi acquisiti in sede istruttoria, l'Ufficio, con nota del 21.6.2023 (prot. n. 97154), provvedeva a notificare l'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

Il titolare del trattamento, informato della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, in data 25.7.2023, inviava una comunicazione al Garante con cui dichiarava che "a seguito degli aggiustamenti e sostituzione eseguiti (le telecamere) dovrebbero essere a norma".

A conferma di quanto dichiarato il sig. XX ha inviato documentazione fotografica attestante l'attuale campo visivo delle telecamere da cui si rileva che, a seguito degli interventi effettuati sull'impianto, le aree riprese sono ora limitate a quelle di pertinenza.

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

In via generale, si osserva che, in base all'art. 2, par. 2 del Regolamento, quando il trattamento è effettuato da una "persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico", non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento.

A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera "attività a carattere esclusivamente personale o domestico" quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un'attività commerciale o professionale.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall'ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

Ciò a condizione che l'ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).

In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un'adeguata base giuridica.

Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).

In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto però al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell'Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, del Regolamento.

Alla luce delle valutazioni che precedono, considerati tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, si ritiene che la condotta posta in essere dal sig. XX sia stata contraria al principio di liceità di cui all'art. 5, par. 1, lett. a, del Regolamento, nonché priva di idonei presupposti di legittimità ai sensi dell'art. 6 del medesimo Regolamento, avendo egli utilizzato un sistema di videosorveglianza che riprendeva anche aree ulteriori, rispetto a quelle di propria pertinenza (ricomprendono un ampio tratto di una via pubblica nonché aree di pertinenza di terzi), tenuto anche conto del legittimo interesse alla protezione della propria casa da atti illeciti già verificatisi e documentati in atti.

Preso atto di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, rileva la circostanza che, nel corso del procedimento, il titolare del trattamento ha provveduto a restringere l'angolo di visuale delle telecamere alle sole aree di propria esclusiva pertinenza, inviando documentazione fotografica attestante la veridicità delle dichiarazioni rese. Ciò anche tenuto conto.

Tenuto inoltre conto che, ai sensi del considerando 148 del Regolamento, "in caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria".

Si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dal sig. XX (c.f. XX) attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento;

ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento ammonisce il sig. XX, quale titolare del trattamento in questione, per l'illiceità del trattamento effettuato attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la propria abitazione.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede

all'estero.

Messina, 11 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei